

**ACCORDO STRALCIO PER LA REGOLAMENTAZIONE  
DELL'IMPIEGO DEI DOTTORANDI NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  
(Legge 14.1.1999, n. 4)**

Il giorno 24 febbraio 2003, alle ore 12.00, l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Piero Tosi, nato a Pescia il 4.7.1940, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Iolanda Cei Semplici, nata a Roma il 28.6.1938,

- visto l'art. 1 c. 25 della Legge 14.1.1999, n. 4,
- visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382,
- visto il D.Lgs. 19.6.1999, n. 229,
- visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517,
- visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca approvato dal S.A. del 3.5.1999 e successive modificazioni,
- in considerazione che la Legge 14.1.1999, n. 4 prevede la possibilità di inserimento, a domanda, dei vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca nelle attività assistenziali,
- in attesa della stipula dei protocolli d'intesa con la Regione Toscana e dei conseguenti accordi Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Università,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'impiego dei Dottorandi nelle attività assistenziali all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

**ART. 2**

**Requisiti, modalità di accesso ed esclusione**

1. Gli iscritti a Dottorati di Ricerca con sede amministrativa nell'Università di Siena che svolgono le attività proprie del Dottorato in un Dipartimento o sua sezione o in un Istituto convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale possono, a domanda, essere inseriti nelle attività assistenziali.
2. Nella domanda, da inviarsi al Rettore, l'interessato dovrà indicare:
  - il Dottorato di Ricerca presso il quale è iscritto;
  - l'iscrizione all'albo professionale;

- l'Unità Operativa/e presso la/e quale/i intende svolgere l'attività assistenziale;
  - che l'eventuale attività assistenziale sarà svolta al di fuori dell'impegno presso il Dottorato di Ricerca e in modo che completi le attività formative;
3. L'interessato dovrà allegare alla domanda:
    - il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato dal quale si evince che l'eventuale svolgimento di attività assistenziale è compatibile e complementare con il programma di Dottorato;
    - la dichiarazione di accettazione del/i Responsabile/i dell'Unità Operativa/e presso la/e quale/i si intende svolgere tale attività;
    - la dichiarazione di idoneità fisica all'impiego assistenziale.
  4. Il Rettore, valutata la compatibilità dell'impegno assistenziale con quelli universitari, trasmette la richiesta al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, il quale provvede alla necessaria autorizzazione.
  5. L'attività assistenziale avrà inizio dalla data della relativa comunicazione del Direttore Generale ed avrà la durata di un anno, rinnovabile automaticamente ad eccezione dei casi successivamente previsti.

### **ART. 3**

#### **Risoluzione del Rapporto assistenziale**

1. L'interruzione dell'attività assistenziale del Dottorando nei confronti del S.S.N. è prevista nei seguenti casi:
  - insorta incompatibilità con le attività proprie del Dottorato. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento denunciata dal Collegio dei Docenti del Dottorato al Rettore;
  - motivata richiesta al Direttore Generale dell'interessato;
  - motivata richiesta al Direttore Generale del Responsabile dell'Unità Operativa;
  - motivata richiesta al Direttore Generale del Direttore Sanitario.
2. L'esclusione dal rapporto assistenziale sarà dichiarata dal Direttore Generale, previo accordo con il Rettore, con propria comunicazione all'interessato e al Responsabile dell'Unità Operativa.

### **ART. 4**

#### **Modalità di svolgimento delle attività**

1. L'attività del dottorando dovrà rientrare nelle attività programmate dell'Unità Operativa presso la quale presterà il suo servizio, previa individuazione della stessa e delle modalità di esecuzione tra il Responsabile dell'Unità Operativa e il Direttore Sanitario.
2. Il Dottorando dovrà svolgere la sua attività sotto la responsabilità e le direttive del Responsabile dell'Unità Operativa o di suo delegato all'uopo designato. Il Dottorando è tenuto a osservare in maniera scrupolosa le indicazioni a tal fine ricevute dal Responsabile dell'Unità Operativa o dal suo delegato, anche in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro.
3. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese garantirà la relativa copertura assicurativa del Dottorando e fornirà attrezzature e quanto necessario allo svolgimento della stessa.

### **ART. 5**

#### **Retribuzione**

1. L'Azienda Ospedaliera potrà incentivare l'attività del Dottorando attraverso una forma retributiva che sarà determinata in accordo tra il Rettore e il Direttore Generale per specifiche funzioni assegnate su parere favorevole del Direttore Sanitario e del Responsabile dell'Unità Operativa.

**ART. 6**  
**Disposizioni Finali**

1. L'attività assistenziale oggetto del presente accordo verrà svolta senza oneri per il bilancio dell'Università e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

per l'Università degli Studi di Siena

f.to Il Rettore  
(Prof. Piero Tosi)

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Senese

f.to Il Direttore Generale  
(Dr.ssa Jolanda Semplici)